

Dott. Giovanni Maria CONTI
Dott. Emanuela Maria CONTI
Dott. Marcello PRIORI

Dott. Domenico MAISANO
Avv. Emanuela REGAZZI
Dott. Simone DALLEDONNE
Dott. Lorenzo PICCININI
Dott. Florjan SHTYLLA

Dott. Domenico LAURENDI

Consulenti

Dott. Sergio CONTI
Dott. Oscar GOFFREDI
Dott. Paolo VILLA

Milano, 08 Settembre 2014

SPECIALE

FATTURAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nella speranza di fare cosa gradita, inviamo un breve promemoria relativo alle novità in merito alla certificazione dei crediti e alla fatturazione verso la Pubblica Amministrazione .

SOMMARIO

NOVITA' PER LA PIATTAFORMA ELETTRONICA DEI CREDITI VERSO LA P.A. 2

NOVITA' PER LA PIATTAFORMA ELETTRONICA DEI CREDITI VERSO LA P.A.

A decorrere dal 1° luglio 2014 la piattaforma per la certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione rende trasparente l'intero ciclo di vita dei crediti commerciali per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.

La Certificazione dei crediti

Al fine di favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, le stesse devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti commerciali, ovvero quelli relativi a somme dovute per:

- somministrazioni;
- forniture;
- appalti;
- prestazioni professionali.

Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la c.d. piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (PCC) predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile al seguente sito web: (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>).

L'istanza di certificazione può essere presentata attraverso la piattaforma, da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, per i crediti vantati nei confronti di:

- amministrazioni statali, centrali e periferiche;
- regioni e province autonome;
- enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
- enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito;
- enti pubblici nazionali;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

- altre P.A. incluse dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

La certificazione del credito vantato verso la P.A., così come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato dapprima con la Circolare n.21 del 25 giugno 2014 e successivamente con la pubblicazione del “*Vademecum*” del 28/07/14 per la certificazione dei crediti, consente al creditore di scegliere se:

- attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata;
- effettuare la cessione del credito ovvero chiedere un'anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
- chiedere all'Agenzia delle Entrate o ad Equitalia la compensazione del credito certificato con debiti di vario tipo.

L'abilitazione alla piattaforma elettronica

Sia le fatture “cartacee” sia le fatture “elettroniche” emesse dal 1° luglio 2014 sono monitorate sulla piattaforma PCC. Ad oggi, l'immissione manuale dei dati delle fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione sul sistema PCC ha natura temporanea per quanto riguarda sia l'ente pubblico sia l'impresa creditrice, in quanto a decorrere dal 31 marzo 2015 l'utilizzo generalizzato della fattura elettronica farà sì che i dati vengano immessi automaticamente dal Sistema di Interscambio alla Piattaforma per la certificazione dei crediti.

All'impresa che si abilita alla Piattaforma viene concessa la possibilità di inserire i dati di dettaglio di ciascuna fattura relativamente alla quale l'ufficio pubblico competente dovrà valorizzare successivamente le sole informazioni connesse con le singole fasi di vita del credito commerciale (è in ogni caso possibile che i dati della fattura siano stati già caricati dall'ente pubblico debitore).

I creditori possono verificare il puntuale adempimento delle fasi del processo da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture relative a crediti certi, liquidi ed esigibili, fino

alla data di pagamento che spesso non è conosciuta dai fornitori se non tramite l'accesso alla Piattaforma elettronica.

È possibile procedere alla cessione pro soluto del credito relativo a contratti di somministrazione, fornitura e appalto vantato verso la Pubblica Amministrazione ad una banca o intermediario finanziario. In particolare, i contratti di cessione del credito a banche o intermediari finanziari relativi a crediti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2013 sono assistiti da garanzia dello Stato e sono esenti dalle imposte di registro e di bollo. Per fruire della garanzia dello Stato è però obbligatorio che l'istanza di certificazione del credito venga presentata sulla Piattaforma elettronica entro il termine del 31 ottobre 2014¹.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2014 sono state definite le misure massime dello sconto che le banche e gli intermediari finanziari possono applicare sulle operazioni di cessione pro soluto del credito certificato:

- tasso di interesse massimo dell'1,90% annuo per importi di ammontare complessivo dei crediti ceduti sino a € 50.000;
- tasso di interesse massimo dell'1,60% annuo per importi di ammontare complessivo dei crediti ceduti oltre € 50.000.

La compensazione del credito certificato con somme dovute a seguito di contenziosi

L'art.39 comma 1 del D.L. n.66/14 ha rivisto la disciplina della compensazione tra i crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione con le somme dovute a seguito dell'adesione alle forme deflattive del contenzioso, prevedendo che i debiti devono derivare dall'utilizzo degli strumenti di chiusura anticipata delle liti fiscali, quali: accertamento con adesione, adesione al processo verbale di constatazione, adesione all'invito a comparire all'ufficio, definizione agevolata delle sanzioni, acquiescenza, mediazione, conciliazione giudiziale.

Il credito, per essere compensato con un debito derivante da uno degli istituti sopra menzionati, deve essere:

- maturato, cioè fatturato e oggetto della certificazione da parte dell'ente debitore;

¹ Termine prorogato rispetto all'originario 23 agosto 2014 dall'art.22 comma 7-bis del D.L. n.91/2014, convertito dalla Legge n.116/2014.

- non prescritto, certo, liquido ed esigibile, relativo a somministrazioni, forniture, appalti, e prestazioni professionali;
- non pagato al creditore alla data di presentazione del modello F24;
- non utilizzato per una delle altre finalità consentite (ad esempio, non anticipato/scontato presso un istituto di credito).

La compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo o accertamenti esecutivi

L'art.39 comma 1-bis del D.L. n.66/14 ha rivisto la disciplina della compensazione tra i crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione e i debiti tributari, previdenziali e assistenziali iscritti a ruolo, ampliando la platea delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali possono maturare i crediti commerciali.

L'art.40 del D.L. n.66/14 ha, inoltre, esteso al 30 settembre 2013 il termine di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di accertamento ai fini della compensabilità dei ruoli, seppur scaduti, con i crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti già oggetto di apposita certificazione rilasciata dall'ente debitore e richiesta mediante la Piattaforma telematica, anche se maturati successivamente alla notifica delle somme dovute.

Requisito obbligatorio è l'ottenimento della certificazione con l'indicazione della data prevista di pagamento: la stessa andrà presentata agli sportelli di Equitalia in forma cartacea ovvero riportando il numero di certificazione e il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma, indicando, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, quelli che si intendono estinguere. Equitalia verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione, rilasciando l'attestazione di pagamento.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

Conti Priori Palladino Associati

